



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2904 del 06/07/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2648 del 06/07/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **30/2023** a favore della Ditta **Starboatmarin Group di Nardo Sandro Tindaro** per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito in C.da Casale del Comune di San Piero Patti (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta Starboatmarin Group di Nardo Sandro Tindaro, pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 14599 del 02/05/2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 14546/23 per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per la costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito in C.da Casale del Comune di San Piero Patti (ME);
VISTO	il verbale n° 13cds del 29.05.2023 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 15741/23 del 10.05.2023, durante la quale il Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Piero Patti (ME) ha anticipato di poter esprimere parere favorevole dal punto di vista urbanistico, igienico sanitario e acustico, riservandosene la formalizzazione in tempi brevi, e si è deciso di poter procedere all’adozione dell’AUA non appena pervenute le integrazioni richieste;
VISTO	il parere n° 23 del 09.06.2023 rilasciato dall’Ufficio Catasto emissioni in atmosfera e Controlli di questa Direzione in cui vengono riportati i limiti degli inquinanti alle emissioni e le prescrizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO	il parere favorevole ai fini urbanistici, igienico-sanitari e acustici a condizione, rilasciato dall’Area Tecnica del Comune di San Piero Patti (ME), trasmesso con nota prot. n° 8068 del 22.06.202, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 23088 del 26.06.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21958/23. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	lo statuto dell’Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l’art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTA	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 13.04.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 30/2023 a favore della Ditta Starboatmarin Group di Nardo Sandro Tindaro per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e), di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive svolta nello stabilimento sito in C.da Casale del Comune di San Piero Patti (ME) con le seguenti prescrizioni:

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) Il presente provvedimento non include alcuna autorizzazione allo scarico di cui alla lettera a) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, in quanto i reflui provengono esclusivamente dai servizi igienici. **Il Gestore, comunque, è diffidato dall'immettere, nei sistemi idrici aziendali di scarico, acque o materie di scarto generate dal processo di lavorazione.**

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 2) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come riportato nella sottostante tabella:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Cabina gel coating	Polveri ⁽¹⁾ : 3 SOV (espressi come COT) ⁽²⁾ : 50	Filtro a velo d'acqua
E2	Area laminazione	Stirene ⁽³⁾ : 20	Filtro sintetico tipo paint stop e a carboni attivi
E3	Cabina smerigliatura	Polveri ⁽⁴⁾ : 40	Filtro sintetico tipo paint stop e a carboni attivi

1) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.2

2) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.3

3) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. III alla Parte Quinta, §2 punto 2.3

4) DARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1, lett. b modificato con D.A. n. 19/GAB dell'11.03.2010

Art. 3) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione e all'ARPA Sicilia e dovrà, altresì, indicare il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

Art. 4) Il Gestore dovrà comunicare a questa Direzione e all'ARPA Sicilia, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte, e trasmettere i risultati delle analisi entro **60 giorni** dall'avvenuta misurazione.

Art. 5) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. Il Gestore è tenuto, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali,

oppure, anche se queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. Nella stessa relazione il Gestore dovrà riportare la lettura del conta-ore dell'impianto di abbattimento asservito a ciascun punto di emissione ed il valore dei metri quadri di semilavorati e prodotti realizzati sino a quella data.

Art. 6) Il Gestore dovrà inoltre:

1. svolgere tutte le fasi di lavorazione (gelcottatura, resinatura e smerigliatura) unicamente negli ambienti indicati nella planimetria allegata all'istanza;
2. installare un conta-ore su ciascuna cabina di lavorazione;
3. rispettare le prescrizioni e delle direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. n° 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
4. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
5. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati, in numero adeguato, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
6. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
7. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
8. eseguire le operazioni di pulizia delle attrezzature nel campo di azione degli impianti di aspirazione fissi/mobili per garantire un impatto contenuto sia nell'ambiente di lavoro sia di diffusione all'esterno dello stabilimento;
9. comunicare preventivamente l'eventuale intenzione di utilizzare acqua nel ciclo di lavorazione e/o nelle attività di pulizia delle attrezzature e dei locali, in quanto ciò comporterà la non assimilabilità dei reflui a quelli domestici. Tale comunicazione dovrà seguire l'iter per la modifica dell'AUA con inserimento del titolo abilitativo a) comma 1 dell'art. 3 del DPR 59/13;
10. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
11. mantenere costantemente puliti gli spazi esterni limitrofi al capannone in cui verrà svolta l'attività produttiva evitando che i piazzali siano interessati da qualunque insudiciamento/deposito legato alle polveri derivanti da operazioni aziendali (tipo fresatura, smerigliatura, sagomatura, etc.).
12. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
13. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta tutta la documentazione inerente all'AUA, sia cartacea che elettronica.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 7) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche seguendo le prescrizioni imposte nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

Ulteriori prescrizioni

Art. 8) Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

Art. 9) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, ARPA Sicilia e a questa Direzione, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia. In tale comunicazione dovranno essere inoltre riportati: i consumi di materie prime suddivisi per tipologia, il numero e la tipologia di imbarcazioni assemblate, il numero di ore di funzionamento degli impianti di abbattimento e tutte le operazioni di manutenzione eseguite sugli stessi, che dovranno essere annotate su apposito registro riportando la data ed il tipo di intervento e il nome dell'operatore che ha svolto l'attività. Inoltre dovranno essere riportate le date delle sostituzioni dei filtri e dei carboni attivi effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti (elenco codici EER e quantificazione dei rifiuti prodotti) e il dato relativo al consumo idrico attraverso la lettura del contatore.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 10) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 11) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica del Comune di San Piero Patti (ME) e a questa Direzione sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni qualitative alle caratteristiche delle emissioni in atmosfera e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 15) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di San Piero Patti (ME) La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 16) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di San Piero Patti (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, l'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di San Piero Patti (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 17) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in C.da Casale del Comune di San Piero Patti (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 30/2023 a favore della Ditta Starboatmarin Group di Nardo Sandro Tindaro per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e), di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive svolta nello stabilimento sito in C.da Casale del Comune di San Piero Patti (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 17 sopra riportati;

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 06.07.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE

	Comune Di San Piero Patti <i>Città Metropolitana di Messina</i> Piazza A. De Gasperi n. 1 Tel. 0941 661388 - Fax 0941 669114 PEC.: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it
---	---

Prot. 8067

del 22/06/2023

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista l'istanza comprensiva di documentazione allegata, prodotta dalla ditta Starboatmarin Gropu di Nardo Sandro Tindaro, presa in carico dal SUAP del Comune di SAN PIERO PATTI – Rif. Pratica SUAP prot. 12762 del 14/04/2023, trasmessa all'ufficio Tecnico del Comune di SAN PIERO PATTI con prot. 5664 del 02/05/2023 per il rilascio dell'AUA per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per la costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, sito in C.da Casale del Comune di San Piero Patti (ME).

Esaminata la documentazione esibita al SUAP;

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina, prot. 15741/23 del 10/05/2023, introitata con prot. 6107 del 10/05/2023 al comune di San Piero Patti, con la quale viene comunicata l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità telematica;

Visto il verbale della conferenza dei servizi n. 13cds A.U.A. del 29/05/2023, trasmesso dalla Città Metropolitana di Messina con nota prot. 18442/23 del 30/05/2023, introitato con prot. 6963 del 30/05/2023;

Vista la relazione tecnica a firma del Dott. Alongi Emanuele, dalla quale si evince che il fabbricato è stato realizzato con Concessione Edilizia n.6/11 del 20/07/2011, successiva Concessione n. 6/16 del 06/04/2016, nonché Concessione Edilizia in Variante n. 07/16 del 28/06/2016. L'intera struttura è stata collaudata giusta nota da parte del Genio Civile di Messina prot. 50084 del 04/04/2022 e gode della Certificazione di Agibilità inoltrata presso l'ente di appartenenza in data 14.11.2022 prot. 13272;

Visto il parere igienico-sanitario positivo dell'ASP Messina - Dipartimento di Prevenzione dei Servizi Igiene Pubblica – Distretto di Patti prot. 1380 del 04/08/2010;

Visto che nella relazione tecnica, viene affermato che la rete fognaria delle acque reflue dello stabilimento è destinata esclusivamente al convogliamento delle acque reflue derivanti dai servizi igienici e che tali acque non provengono da nessuna fase del ciclo produttivo;

Vista la dichiarazione di atto notorio relativamente alle emissioni acustiche ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 227/2011, in cui è stabilito che nell'impianto vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità e pertanto non allega documentazione di impatto acustico;

Vista l'autorizzazione all'allaccio fognario n. 13 del 22/05/2017;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il DPR 227/2011;

Visto il D.lgs 152/2006;

Preso atto di quanto sopra esposto

Si esprime
PARERE FAVOREVOLE

Ai fini urbanistici, igienico – sanitari ed acustici, alle seguenti condizioni:

- Che le emissioni di rumori provenienti dall'attività produttiva rispettino i parametri di legge previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
- Che la ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
- Che in corso d'esercizio siano garantite le modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- Che non vengano immesse nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possano provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizio di eventuali terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo.

San Piero Patti, 22/06/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Coppola Celeste



Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione 0 $^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione 0 $^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione 0 $^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.